

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELLA II SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Dicembre 2012

Caccia e pesca.

Consiglio di Stato, Sez. II, 19 dicembre 2012, n. 05451 (adunanza del 24 ottobre 2012 e n. affare 04641/2012). Ricorso straordinario. Pres. Pajno, Est. Mastrandrea.

Premesso che l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) 6 aprile 2009 n. 302/2009 prescrive che "Il numero, e la corrispondente stazza lorda totale, delle navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro che sono autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso è limitato al numero, e alla corrispondente stazza lorda totale, di navi da pesca battenti bandiera di tale Stato membro che hanno pescato, detenuto a bordo, trasbordato, trasportato o sbarcato tonno rosso nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2007 e il 1° luglio 2008. Questo limite si applica alle navi da cattura per tipo di attrezzo e alle altre navi da pesca per tipo di nave", e fermo restando il numero massimo e la capacità totale espressa in stazza lorda dei pescherecci italiani (e degli altri Stati membri) che possono essere autorizzati a pescare tonno rosso nel Mediterraneo, fissati dal regolamento (CE) 18 gennaio 2011, n. 57/2011, il legittimo esercizio dell'attività di pesca, per la campagna 2011, è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione nazionale rilasciata nel periodo 2007-2008.

Il numero complessivo e la corrispondente stazza lorda totale delle unità da pesca autorizzate, per ciascun sistema, alla cattura del tonno rosso non possono assolutamente eccedere i limiti fissati nell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) 6 aprile 2009 n. 302/2009.

[Link al testo parere](#)

Nello stesso senso Cons. Stato, Sez. II, 19 dicembre 2012, n. 05450 (adunanza del 24 ottobre 2012 e n. affare 04631/2012).